

FAQ
Frequently Asked Questions

1. La Fondazione ONC propone un modello unitario di statuto per gli enti gestori dei CSV?

No, l'ONC non propone alcun modello: spetta a ciascun ente gestore dei CSV compiere, nell'ambito della propria autonomia, le scelte statutarie nel rispetto del Codice del Terzo settore (CTS). Il CTS, peraltro, non attribuisce all'ONC tale prerogativa.

2. L'ONC verifica l'idoneità dello statuto preliminarmente all'invio della *Manifestazione di interesse*?

No, l'ONC non verifica l'idoneità dello statuto prima dell'invio della *Manifestazione di interesse*, ma dopo.

Come previsto dall'articolo 1 della *Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore* (di seguito, *Procedura*), l'ONC ha stabilito un percorso di accreditamento distinto in due fasi: la prima fase consente agli enti candidati di presentare la *Manifestazione di interesse* ad essere valutati ai fini dell'accREDITamento; la seconda fase consente agli enti di essere valutati definitivamente.

L'ONC potrà valutare preliminarmente gli statuti mediante la *Manifestazione di interesse* e potrà poi richiedere eventuali modifiche da apportare ai fini della seconda fase della procedura.

3. Le modifiche statutarie devono essere approvate prima del 15 luglio 2019?

No, ai fini dell'accREDITamento, le modifiche statutarie non devono necessariamente essere approvate prima del 15 luglio 2019.

Come indicato nell'articolo 6, comma 4 della *Procedura*, nonché negli *Allegati*,

“Nel caso in cui gli enti presentatori non siano ancora effettivamente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge o indicati nella *Manifestazione di interesse*, nella valutazione preliminare è assegnato un termine congruo per l'acquisizione dei requisiti previsti dalla legge o per il perfezionamento di quanto dichiarato nella *Manifestazione di interesse* (ad es., a titolo meramente esemplificativo: conclusione di processi di aggregazione là dove previsti; modifiche statutarie; acquisto della personalità giuridica; azioni di adeguamento per la contabilità separata, ecc.) e la loro comunicazione all'ONC. Decorso detto termine, l'ONC procede alla seconda fase della procedura di accREDITamento dei CSV, di cui all'art. 7 del presente testo. L'ONC, anche previo contraddittorio con gli enti presentatori della *Manifestazione di interesse*, può accordare una o più proroghe del termine”.

“Gli enti presentatori che ritengono di essere in possesso, alla data di presentazione della *Manifestazione di interesse*, di uno statuto già conforme alle disposizioni contenute nel CTS devono allegarlo alla proposta di progetto.

Gli enti presentatori che ritengono di dover aggiornare o modificare il proprio statuto, in conformità alle disposizioni contenute nel CTS, devono indicare le modalità e i tempi in cui intendono farlo, specificando ogni singola eventuale modifica”.

4. Ai fini della compilazione degli *Allegati*, ci sono indicazioni o orientamenti dell'ONC su come soddisfare i requisiti richiesti, in particolare in riferimento all'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato (art. 61, comma 1, lettera f), CTS) e alle misure

dirette a evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati (art. 61, comma 1, lettera g), CTS)?

No, l'ONC non fornisce indicazioni o orientamenti su come soddisfare i requisiti richiesti dalla *Procedura*, per la compilazione degli *Allegati*.

Come indicato nell'articolo 6 della *Procedura*, l'ONC, a fronte della valutazione preliminare, può richiedere modifiche o integrazioni all'ente presentatore, ma lascia spazio alle proposte di ciascun ente per la compilazione degli *Allegati*. A tale scopo, può essere utile unire all'eventuale testo di statuto allegato una breve illustrazione delle scelte compiute.

Solo nella seconda fase della *Procedura*, a fronte della valutazione definitiva, l'ONC esprimerà parere positivo o negativo, come indicato nell'articolo 7 della *Procedura*.

5. Ai fini dell'accreditamento, l'ONC ha indicazioni su cosa fare per acquisire la personalità giuridica qualora il patrimonio dell'ente fosse inferiore alla quota minima prevista dal CTS?

No, l'ONC, in questa prima fase, non fornisce indicazioni di questo tipo.

Come indicato nell'articolo 6, comma 6 della *Procedura*, in questa prima fase non si procede ad alcun accreditamento, pertanto, ai fini della presentazione della *Manifestazione di interesse*, come specificato negli *Allegati*, in caso di mancato possesso della personalità giuridica, è necessario indicare il percorso attivato, o che si intende attivare, per acquisirla, specificando i tempi presunti di acquisizione e come si intende rispondere ai requisiti patrimoniali posti dall'autorità di controllo.

L'ONC non fornisce indicazioni in merito anche perché la disciplina e la prassi stabilite da ciascuna autorità preposta all'attribuzione della personalità giuridica (Regioni, Prefetture) sono diverse a livello territoriale. Ciascun ente ha pertanto l'onere di verificare il percorso da intraprendere.

6. In merito alla compilazione del campo denominato "Assetto organizzativo-gestionale; dimensione decisionale" (Allegato 2), è necessario indicare nome e cognome dei componenti e allegare il loro curriculum vitae?

No, non sono indispensabili nome e cognome. Sì, è indispensabile il curriculum vitae.

Come indicato nell'*Allegato 2*, è necessario fornire informazioni sulla composizione dell'organo direttivo, sull'eventuale articolazione interna, sui ruoli, i compiti e le modalità di lavoro. È inoltre necessario specificare le competenze di ciascun componente dell'organo direttivo. Ai fini della valutazione della candidatura (preliminare nella prima fase e definitiva nella seconda fase), è necessario conoscere le competenze dei componenti: non è quindi indispensabile indicare i loro nomi e i cognomi, ma è indispensabile allegare i curricula con le esperienze pregresse e le competenze di ciascuno.

7. Il componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente sarà retribuito?

Il componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente, ai sensi degli articoli 61, comma 1, lettera k) e 65, comma 7, lettera e) del CTS, è nominato dall'OTC competente e il relativo compenso è posto a carico del bilancio dell'ONC, come previsto dagli articoli 62, comma 8 e 64, comma 5, lettera h) del CTS.

Gli altri membri dell'organo di controllo interno del CSV non sono di competenza dell'ONC e pertanto i relativi compensi sono definiti in base agli statuti e ai regolamenti di ciascun ente, fermi restando i limiti

stabiliti dal CTS (è evidente che questi ultimi compensi, qualora previsti, dovranno essere congrui e proporzionati rispetto a quelli percepiti dai presidenti degli organi suddetti).

8. La Fondazione ONC rilascia pareri o fornisce indicazioni su come attuare l'eventuale "aggregazione" tra CSV ai sensi dell'articolo 101, comma 6 CTS?

No, nell'attuale fase di *Manifestazione di interesse*, l'ONC non rilascia pareri prima della scadenza del 15 luglio e non fornisce alcuna indicazione su come attuare le "aggregazioni" tra CSV: come già illustrato anche in occasioni pubbliche, l'ONC non interviene sulle modalità di unione tra CSV ai sensi dell'articolo 101, comma 6 CTS, che può essere realizzata in diversi modi, nell'ambito dell'autonomia dei CSV, nel rispetto del Codice medesimo.

L'ONC, anche in tal caso, lascia spazio all'autonomia statutaria e organizzativa di ciascun ente, ribadendo tuttavia che, per essere ritenute valide, le unioni tra CSV (per "fusione" o "aggregazione") devono necessariamente prevedere anche una struttura organizzativo-gestionale (*Allegato 2.D BIS*) unitaria e non possono realizzarsi mediante creazione di enti che si limitino a coordinare le attività degli enti *ex-gestori*, senza una diretta ed effettiva gestione unitaria del Centro di servizi nelle sue diverse attività e risorse. L'ente che si candida per l'accreditamento a CSV è un ente che deve prevedere - nello statuto, nel suo progetto di gestione e in ogni altro atto - di organizzare, gestire ed erogare servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del CTS, in maniera unitaria, come unico ente titolare del CSV sia formalmente che sostanzialmente.

In definitiva, solo rispettando integralmente tutti i principi previsti dagli articoli 61 e 63 del CTS, l'unione tra CSV sarà ritenuta conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.